

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 19/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 195/CGF – RIUNIONE DEL 12 MARZO 2010

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BALLEELLO PATRIZIO INFLITTA SEGUITO GARA TAVOLARA/LATINA DEL 27.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 3.3.2010)

Con ricorso del 5.3.2010 la U.S. Latina Calcio ha presentato reclamo avverso alla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 127 del 3.3.2010, di squalifica per tre gare effettive al calciatore Balleello Patrizio. La ricorrente ha chiesto la revoca o la rideterminazione della squalifica, sostenendo l’insussistenza dei fatti di condotta antisportiva del Balleello e, comunque, la genericità e l’infondatezza della delibera del Giudice Sportivo. Al fine di dimostrare la differente ricostruzione dei fatti, la reclamante ha richiesto l’ammissione quale mezzo di prova del filmato della partita Tavolara/Latina, rilasciato dalla televisione Videolina di Cagliari. Questa Corte innanzitutto rammenta che le ipotesi e le finalità in cui possono essere utilizzate le prove televisive sono individuate in maniera tassativa dall’art. 35 C.G.S. Pertanto, va dichiarato inammissibile l’utilizzo quale mezzo di prova del filmato prodotto dalla reclamante.

Ciò premesso ed in assenza di ogni altro elemento, questa Corte non può non considerare il fatto storico così come rappresentato nel referto arbitrale, essendo quest’ultimo dotato - come noto - di particolare forza probatoria.

Il Giudice Sportivo con motivazione che riporta quella contenuta nel suddetto referto, ha, in modo corretto secondo questa Corte, fatto applicazione del disposto dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., il quale per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa durante la gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate. Alla luce di detta assorbente considerazione la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio di Latina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

### **2) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEO GIUSEPPE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 19.12.2010 AL SIG. LEO SALVATORE,**  
**INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE 3<sup>^</sup> CTG. FORZA D’AGRO’SCEFISPORTING CLUB GIARDINI DEL 19.12.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. uff. n. 33 del 23.12.2009)

Il Presidente Federale ha proposto ricorso ex art 37 comma 1 lett. c) C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Messina pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 23.12.2009 con la quale, a seguito della gara Forza D’Agrò Scifi/ Sporting Club Giardini sono state inflitte le sanzioni disciplinari della squalifica *“per otto gare effettive perché, a fine gara, dopo avere colpito con un calcio un avversario, sferrava un calcio all’arbitro e con un pugno lo colpiva al braccio, procurandogli forte dolore”* nei confronti del calciatore Giuseppe Leo della Sporting Club Giardini, e della inibizione fino al 19.12.2010 nei confronti del Dirigente della medesima società, Salvatore Leo, *“per aver, a seguito del suo allontanamento dal terreno di gioco, minacciato l’arbitro e poi, a fine gara, averlo colpito per due volte, prima al braccio e poi alla schiena, con il lancio di una borraccia piena d’acqua”*. Il ricorrente infatti ha rilevato che alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto del grave atto di violenza posto in essere dal calciatore Giuseppe Leo nei confronti sia dell’Ufficiale di gara che degli avversari, nonché del comportamento altamente irrispettoso e violento del dirigente Salvatore Leo nei confronti dell’arbitro medesimo, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono inadeguate e per questi motivi si è rivolto alla Corte di Giustizia per ottenere una riforma della decisione precedentemente assunta.

Il ricorso è pienamente fondato atteso il comportamento estremamente violento assunto dal calciatore e dal dirigente nei confronti del Direttore di gara e la inadeguatezza della pena inflitta segnatamente per quanto riguarda il calciatore.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per l’effetto, ridetermina fino al 31.12.2010 le sanzioni:

- della squalifica inflitta al calciatore Leo Giuseppe;
- dell’inibizione inflitta al Sig. Leo Salvatore.

### **3) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE:**

- **SQUALIFICA FINO AL 17.4.2010 INFLITTA AL CALCIATORE SORCI ALESSANDRO, TESSERATO KIDS POMEZIA,**  
**INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE - SERIE D KIDS POMEZIA/ATLETICO ANZIOLAVINIO DEL 12.12.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Latina – Com. Uff. n. 22 del 17.12.2009)

Il Presidente Federale ha proposto ricorso ex art 37 comma 1 lett. c) C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Latina pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 17 dicembre 2009 con la quale, a seguito della gara Kids Pomezia/Atletico Anziolavinio è stata inflitta la sanzione disciplinare della squalifica fino al 17.4.2010 *“perché dopo una segnatura di una rete colpiva con una testata al naso l’Arbitro rivolgendo allo stesso parole offensive mentre usciva dal campo”* nei confronti del calciatore Alessandro Sorci del Kids Pomezia. Il ricorrente infatti ha rilevato che alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto del

grave atto di violenza posto in essere dal calciatore Alessandro Sorci nei confronti dell'Ufficiale di gara la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare inadeguata e per questi motivi si è rivolto alla Corte di Giustizia per ottenere una riforma della decisione precedentemente assunta.

Il ricorso è pienamente fondato atteso il comportamento estremamente violento assunto dal calciatore nei confronti del Direttore di gara e la inadeguatezza della pena inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per l'effetto, ridetermina fino al 31.12.2010 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sorci Alessandro.

**4) RICORSO DEL CALCIATORE SALVATORE NAVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 3472/594PF08-09/AM/MA DEL 17.12.2009)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN dell'11.2.2010)

Il ricorrente ha presentato appello avverso la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) inflitagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art.1, comma 1, C.G.S. per aver apposto in calce al reclamo presentato dal fratello Nicola alla Commissione Accordi Economici la falsa firma di quest'ultimo.

Il ricorrente considera eccessiva e spropositata la sanzione ad esso comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale in quanto sussistono molteplici circostanze attenuanti totalmente ignorate dalla Commissione stessa e chiede la riduzione della sanzione inflitagli.

La Corte, esaminati i documenti in riferimento alle motivazioni del ricorrente ed udite le parti, rileva che non vi sono elementi tali da poter ridurre la sanzione irrogata al ricorrente stesso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Salvatore Nave.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE BACIGALUPO ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO SESTO/FULGOR DELL'8.11.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 33 del 29.12.2009)

La Corte di giustizia Federale, letto il reclamo osserva.

Il calciatore Bacigalupo Alessio, tesserato in favore della società U.S. Fulgor, ha impugnato, per revocazione ex art. 39 C.G.S., davanti a questa Corte, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 33 del 29.12.2009, che rigettava il ricorso presentato dallo stesso avverso la precedente decisione del Giudice Sportivo pubblicato con Com. Uff. n. 22 del 12.11.2009 che lo aveva sanzionato con la squalifica sino al 31.10.2009 per i fatti accaduti al termine della gara Pro Sesto/U.S. Fulgor dell'8.11.2009.

Il Bacigalupo assumeva, attraverso i motivi del ricorso, che non era stato lui l'autore dei fatti violenti per i quali gli era stata inflitta la squalifica di cui sopra, ma tale Parodi Alessandro, suo compagno di squadra.

Pertanto, a sostegno della sua versione, produceva la dichiarazione del Parodi il quale, contraddicendo la ricostruzione dei fatti risultante chiaramente dagli atti ufficiali di gara, asseriva di essere stato lui l'autore dell'atto di violenza perpetrato nei confronti dell'arbitro scagionando, di conseguenza, il Bacigalupo.

Il ricorso è carente del necessario requisito dell'ammissibilità.

La "nuova prova" che dovrebbe portare secondo gli intendimenti dell'istante alla revoca della decisione impugnata, è, infatti, costituita da un documento, sicuramente tardivo, che non offre la piena garanzia tecnica e documentale richiesta, per la sua utilizzabilità, dall'art. 35.1.1 C.G.S., e grazie al quale si vorrebbe addirittura sconfessare un referto arbitrale che, preciso e circostanziato,

integralmente confermato dal Giudice di seconda istanza, ed immune da contraddizioni e palesi illogicità, presenta tutti i requisiti per assurgere a quel rango di prova privilegiata riconosciutogli dalla disposizione normativa surrichiamata.

L'istante, invero, secondo quanto si evince dal rapporto arbitrale, è inequivocabilmente indicato come l'autore dell'atto violento nei confronti del Direttore di gara che colpiva alla gamba con un calcio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bacigalupo Alessio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELL'A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MONACO DI MONACO GIUSEPPE INFLITTAGLI SEGUITO GARA SANTEGIDIESE/ATLETICO TRIVENTO DEL 21.2.2010** (delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

La Corte di giustizia Federale,

- letti gli atti ed il reclamo della A.S. Atletico Trivento;

- rilevato che gli episodi contestati al calciatore Monaco Di Monaco Giuseppe, dai quali scaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, risultano incontrovertibilmente provati dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., fonte di prova privilegiata;

- rilevato che prive di fondamento, con riferimento all'accertamento dei fatti, sono da ritenere le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al proprio tesserato;

- ritenuto che la squalifica inflitta al Monaco Di Monaco è stata applicata a seguito del comportamento sia gravemente minaccioso ed offensivo tenuto dallo stesso nei confronti del Direttore di Gara che dall'atto violento perpetrato ai danni di un calciatore avversario che colpiva con un calcio ad una gamba e che, pertanto, gli episodi di cui si è reso responsabile il Monaco Di Monaco sono stati correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Trivento S.r.l. di Trivento (Campobasso).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELL'A.C.D. RIVOLI AVVERSO LE SANZIONI:**

• **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. INVERSI GIOVANNI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL'A.C.D. RIVOLI;**

• **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 9 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 , COMMA 13 N.O.I.F. E 4, COMMA 1 – NOTA 4294/727PF09-10/MS/VDB DEL 29.1.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010)

All'esito dell'esame dell'esposto denuncia presentato dal signor Paolo Diliberto, con il quale è stato segnalato il mancato adempimento della società A.C.D. Rivoli, nel termine stabilito dall'art. 94 *ter*, comma 13, N.O.I.F. del pagamento di somme dovute a saldo del premio di tesseramento per l'attività di tecnico della prima squadra e quale rimborso di spese sostenute dal denunciante, giusta decisione del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti del 10.10.2009, il Procuratore Federale, rilevato che il tardivo adempimento rispetto ai termini fissati dalla citata disposizione federale integra gli estremi della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9, C.G.S. in

relazione all'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Giovanni Inversi, Presidente e legale rappresentante della A.C.D. Rivoli, e la stessa società A.C.D. Rivoli, per rispondere, rispettivamente, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9, C.G.S. in relazione 94 ter, comma 13, N.O.I.F. per l'inosservanza del termine perentorio stabilito da quest'ultima disposizione federale e dell'art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascrivibile al proprio legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto provato, e pacifico, il contestato inadempimento da parte della A.C.D. Rivoli, ha inflitto al signor Giovanni Inversi la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale per mesi 1 e alla A.C.D. Rivoli la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Avverso tale decisione hanno proposto appello la A.C.D. Rivoli ed il signor Giovanni Inversi, mediante la presentazione di un unico ricorso, evidenziando (i) l'erronea determinazione del Collegio Arbitrale a causa delle false dichiarazioni del Diliberto, (ii) l'avvenuto pagamento di quanto integralmente dovuto a quest'ultimo e (iii) la buona fede dei ricorrenti nella vicenda oggetto del presente procedimento.

Per quanto esposto, i reclamanti hanno richiesto l'annullamento delle sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale con la decisione impugnata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 12 marzo 2010, sono presenti il rappresentante della Procura Federale ed il signor Giovanni Inversi, il quale si riporta alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel ricorso e ne chiede l'accoglimento.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in ordine ai punti della decisione impugnati nell'interesse della A.C.D. Rivoli.

Ed invero, il ricorso è stato presentato e sottoscritto dal signor Giovanni Inversi, sia in proprio sia in qualità di rappresentante legale dell'A.C.D. Rivoli, carica, quest'ultima, che, all'attualità, non può ricoprire, in quanto risulta essere inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e a rappresentare la società nell'ambito federale, in virtù della stessa decisione impugnata. Pertanto, il ricorso della A.C.D. Rivoli è inammissibile.

Per quanto riguarda l'impugnazione della decisione in ordine alla sanzione dell'inibizione del signor Giovanni Inversi, si rileva unicamente come il mancato pagamento da parte della società A.C.D. Rivoli di somme dovute al signor Diliberto entro il termine perentorio stabilito dall'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F., risulti essere fatto pacifico agli atti del procedimento. Pertanto, sussistendo la predetta violazione, resta applicabile al ricorrente la sanzione di cui all'art. 19, comma 1, lett. h), C.G.S., così come equamente determinata dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Per tali motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Rivoli di Rivoli (Torino).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Pubblicato in Roma il 26 luglio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete